



## Sommario

---

DECRETO INCENTIVI .....	2
ELENCHI DEI CLIENTI/FORNITORI DEI PAESI "BLACK LIST" .....	3
LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE.....	4
NUOVE MODALITA' PER IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA NELL'UNIONE EUROPEA .....	5
L'ACCERTAMENTO DELLE VENDITE IMMOBILIARI: E' CONFERMATO IL RITORNO AL PASSATO .....	6
LA DETRAZIONE DEL 55% E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	7
INTERVENTI "AGEVOLABILI" .....	7
ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI.....	7
SCADENZARIO 15 MAGGIO - 30 GIUGNO .....	8



## DECRETO INCENTIVI

---

E' stato approvato in via definitiva il cosiddetto "DECRETO INCENTIVI" (Decreto Legge n. 40/2010). Il Decreto introduce una serie di novità in particolare in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, ed in materia di riscossione tributaria.

In sintesi le principali novità:

- **Introduzione della comunicazione dell'elenco clienti/fornitori dei paese "black list"** (vedasi approfondimento al punto successivo della presente Circolare informativa).
- Introduzione di un **nuovo adempimento di notificazione alle Camere di Commercio**, attraverso il canale telematico COMUNICAZIONE UNICA, **dei trasferimenti all'estero delle sedi sociali**, in riferimento anche al caso di operazioni straordinarie quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie. Il provvedimento ha efficacia dal 01/05/2010.
- E' ora **considerata valida la notifica degli avvisi e degli atti dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti non residenti mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo di residenza estera rilevata dai registri dell'AIRE** ovvero dall'indirizzo della sede legale estera risultante dal registro Imprese, in alternativa alle procedure di cooperazione internazionale e al canale consolare.
- **Il gioco con vincita in denaro può essere raccolto solo dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione.**
- **E' stata concessa all'Inps la possibilità di poter iscrivere a ruolo le somme indebitamente erogate**, così come i crediti vantati dall'istituto di previdenza nei confronti delle amministrazioni o di enti pubblici economici.
- A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi **i concessionari potranno iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori del Fisco solo se la somma richiesta non è inferiore a € 8.000.**
- Per le controversie tributarie arrivate in Commissione Centrale, pendenti da oltre 10 anni sono definite automaticamente se nei 2 gradi di giudizio precedenti la Pubblica Amministrazione sia già parte soccombente; le controversie pendenti in Cassazione si possono estinguere pagando il 5% del valore della controversia.
- **I soggetti ammessi al 5 per mille devono redigere un rendiconto annuale entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate**, della destinazione delle somme incassate dal riparto del 5 per mille.
- **La conferma degli incentivi per l'acquisto di alcune tipologie di beni** (si veda circolare informativa di Studio APRILE 2010).
- Una serie di interventi edilizi minori, fatte salve eventuali disposizioni regionali o comunali più restrittive, potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (DIA), come ad esempio le manutenzioni ordinarie, e le manutenzioni straordinarie che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Per alcune tipologie di



intervento è comunque prevista la comunicazione al Comune, prima dell'inizio dei lavori, allegando le eventuali autorizzazioni necessarie.

[Torna all'indice](#)

## ELENCHI DEI CLIENTI/FORNITORI DEI PAESI "BLACK LIST"

Al fine di contrastare le frodi fiscali, con il cosiddetto "Decreto Incentivi", DL. N. 40/2010, sono state introdotte alcune novità per il monitoraggio delle operazioni effettuate con **soggetti passivi fiscalmente residenti in paesi considerati "black list": è stato introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA nazionali (imprese e professionisti), di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni effettuate con soggetti residenti in tali paesi.**

Per operazioni si intendono le cessioni e gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi rese e ricevute, soggette a registrazione ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti e non soggette). Sono escluse le operazioni effettuate con soggetti "privati".

I paesi considerati "black list" sono individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001: **Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antille olandesi, Aruba, Bahamas, Barhein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Giamaica, Gibuti, Guatemala, Guernsey - Isole del Canale, Herm – Isole del Canale, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole vergini britanniche, Isole vergini statunitensi, Jersey – Isole del Canale, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malesia, Malta, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Sant'Elena, Sark – Isole del Canale, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.**

Con un apposito Decreto Ministeriale potranno essere regolamentate opportune esclusioni dall'adempimento in oggetto delle operazioni con determinati paesi "black list". Potrà essere, inoltre, esteso l'obbligo di comunicazione anche a soggetti residenti in determinati paesi "non black list" o in particolari settori di attività o a particolari tipologie di soggetti.

**La periodicità di presentazione della comunicazione sarà, come per i modelli INTRA:**

- **trimestrale per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazione (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000;**
- **mensile negli altri casi.**

**I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano tale soglia, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla comunicazione con periodicità mensile.**

Il modello di comunicazione, che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica **entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.** Nel modello dovranno essere indicati il codice fiscale e la partita iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione, i dati anagrafici del soggetto estero, il periodo di riferimento della comunicazione, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive registrate o soggette a registrazione, effettuate nel periodo di riferimento (imponibili e relativa iva, non imponibili, esenti), riportate distintamente per ogni controparte.



**La decorrenza dell'obbligo di comunicazione parte dalle operazioni effettuate dall' 01 Luglio 2010. Di conseguenza, per i contribuenti mensili la prima scadenza è prevista per il 31 Agosto 2010, per i contribuenti trimestrali la prima scadenza è prevista per il 31 Ottobre 2010.**

In caso di omissione della comunicazione o in caso di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è prevista l'applicazione del doppio della sanzione di cui all'art. 11 del D. Lgs. N. 471/1997 (da minimo € 258 a massimo € 2.065).

[Torna all'indice](#)

### LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

**Per compensare i crediti trimestrali, anche oltre la soglia di €15.000, l'istanza di rimborso/compensazione (modello IVA TR) non prevede l'apposizione del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati o dei soggetti che esercitano il controllo legale dei conti. Da quest'anno quindi aumenta la convenienza a richiedere in compensazione l'IVA trimestrale, poiché consente di ridurre il credito annuale, per il quale, invece, è necessario il visto di conformità.**

Per poter richiedere il rimborso o la possibilità di compensare l'IVA trimestrale è necessario aver realizzato nel trimestre un' eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a €. 2.582,28 ed essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 30 c. 3 Dpr 633/72:

- lettera a) aliquota media su acquisti e importazioni superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%
- lettera b) operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e assimilate per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate;
- lettera c) acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
- lettera e) soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.

Anche il credito IVA trimestrale può essere compensato, per importi superiori a 10.000 € annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

E' stato chiarito che il rispetto del limite di 10.000 € deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.

Esempio:

- ✓ Credito IVA infrannuale I trimestre 2010: 8.000 €
  - liberamente compensabile dal primo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di compensazione;
- ✓ Credito IVA infrannuale II trimestre 2010: 8.000 €
  - liberamente compensabile dal primo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di compensazione per 2.000 €;
  - compensabile a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza per l'ulteriore credito di €6.000 ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento Fisconline ed Entratel.
- ✓ Credito IVA infrannuale III trimestre 2010: 5.000 €
  - compensabile a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui emerge ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento poiché è già stato superato il limite di 10.000 €.

[Torna all'indice](#)



## NUOVE MODALITA' PER IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA NELL'UNIONE EUROPEA

Il Decreto Legislativo n.18/2010 ha recepito la Direttiva n. 2008/9/CE riguardante la nuova procedura per il rimborso dell'Iva a soggetti passivi stabiliti in uno Stato UE diverso da quello di rimborso. In particolare il D.Lgs ha modificato la normativa italiana introducendo all'interno del DPR n. 633/1972 il nuovo art. 38-bis1 che innova la procedura di rimborso Iva a carico di soggetti passivi italiani in relazione all'Iva assolta in uno Stato UE. Il soggetto Iva italiano dovrà infatti richiedere il rimborso dell'Iva su beni e servizi acquistati, direttamente all'Agenzia delle entrate utilizzando uno specifico sito internet messo a disposizione da quest'ultima.

L'Agenzia delle entrate quindi attraverso un apposito portale elettronico verificherà le istanze presentate e inoltrerà le stesse allo stato UE competente per il rimborso, eccetto i casi in cui il soggetto passivo italiano:

- a) **non ha svolto** attività d'impresa, arte o professione;
- b) ha effettuato **unicamente operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'Iva** (operazioni esenti / non soggette);
- c) ha adottato il **regime dei minimi**;
- d) ha adottato il **regime speciale dei produttori agricoli**.

In presenza di suddette circostanze L'Agenzia provvederà a notificare all'operatore italiano il "provvedimento di rifiuto motivato".

### **In sintesi le Modalità Operative**

L'istanza di rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato UE va presentata dall'operatore italiano:

- all'Agenzia delle entrate **esclusivamente in via telematica**;
- distintamente per ciascun periodo d'imposta, **entro il 30.9 dell'anno successivo al periodo di riferimento**, "nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso" (i requisiti delle istanze di rimborso, richiesti da ciascun Stato UE, sono resi disponibili dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

L'istanza in esame va presentata dall'operatore italiano secondo le seguenti modalità:

1. **direttamente**, tramite "Entratel" o "Fisconline";
2. **tramite un "intermediario abilitato"**, incaricato della trasmissione telematica;
3. **tramite le Camere di commercio italiane all'estero** che hanno ottenuto il riconoscimento governativo ex Legge n. 518/70;
4. **"avvalendosi** di soggetti **delegati** in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa".

L'Agenzia delle entrate **entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di rimborso** da parte dell'operatore italiano, **inoltra la stessa allo Stato UE competente per il rimborso**, salvo il riscontro di una **causa ostativa di cui sopra**.

Entro **5 giorni** dal ricevimento dell'Istanza, L'Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta indicando il protocollo assegnato all'istanza stessa.

Infine in caso di errore sulla istanza presentata, per l'operatore italiano sarà possibile entro il termine di presentazione dell'istanza di rimborso (30.9 dell'anno successivo al periodo di riferimento) presentare un'istanza correttiva purché non contenente "nuove fatture o documenti di importazione". In tale ultimo caso è possibile presentare una nuova istanza.

[Torna all'indice](#)




## L'ACCERTAMENTO DELLE VENDITE IMMOBILIARI: E' CONFERMATO IL RITORNO AL PASSATO

Come noto la "Legge Comunitaria 2008" ha abrogato le disposizioni che, in materia di accertamento delle vendite immobiliari ai fini IVA e II.DD., definivano una presunzione legale relativa basata sul valore normale del bene oggetto di compravendita (per un maggior dettaglio si rimanda alla nostra Circolare Informativa del mese di Novembre 2009), "ritornando" di fatto alla situazione vigente ante DL n. 223/2006 con la conseguenza che **lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale rappresenta soltanto una presunzione semplice, che "da sola" non consente all'Ufficio di procedere all'accertamento del maggior corrispettivo.**

**L'introduzione della "nuova" disciplina, in materia di accertamento delle vendite immobiliari, ha sollevato dubbi in merito alla sua applicazione anche al periodo anteriore alla data della sua decorrenza (15.7.2009 per l'IVA e 29.7.2009 per le imposte sui redditi)** stante l'asserita natura procedimentale delle disposizioni introdotte dal DL n. 223/2006 (Circolare Agenzia Entrate 16.2.2007, n. 11/E) e di "riflesso" della sua norma abrogativa.

In merito, recentemente, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18/E afferma che l'Ufficio per il periodo:

4.7.2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006)		15.7.2009 ai fini IVA 29.7.2009 ai fini II.DD.
---	---	---

- ✓ dovrà valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati siano adeguati o diversamente insufficienti e quindi tali da richiedere "l'abbandono del contenzioso";
- ✓ **non potrà continuare il contenzioso se l'accertamento risulta fondato esclusivamente sull'inferiorità del corrispettivo rispetto al valore normale.**

Sul punto l'Agenzia ha precisato che "... *gli uffici coltiveranno il contenzioso qualora, in sede di controllo, l'infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, **oltre che dal mero riferimento allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie o similari, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa (quali, a titolo meramente esemplificativo, il valore del mutuo qualora di importo superiore a quello della compravendita, i prezzi che emergono dagli accertamenti effettuati con la ricostruzione dei ricavi sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie, i prezzi che emergono da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile)***".

**Va evidenziato, che anche se il maggior "valore normale" sia stato "declassato" a mero indizio o (al più) a presunzione semplice lo stesso potrà comunque essere utilizzato dall'Ufficio in sede di accertamento quale elemento per "comporre", unito ad altri, una "presunzione grave, precisa e concordante".**

Gli "altri" elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio, come sopra accennato riguardano, a titolo esemplificativo:

1. il valore del mutuo qualora di importo superiore a quello della compravendita;
2. il maggior ricavo emergente dalle indagini finanziarie;
3. i prezzi rilevati da precedenti atti di compravendita del medesimo immobile.

[Torna all'indice](#)



## LA DETRAZIONE DEL 55% E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 23.4.2010, n. 21/E, con riferimento alla detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di risparmio e riqualificazione energetica ha fornito importanti chiarimenti in merito:

- ✓ alla **tipologia di interventi** che possono beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica;
- ✓ agli **adempimenti richiesti** per il riconoscimento della stessa.

### INTERVENTI "AGEVOLABILI"

In merito alla tipologia di interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ nel rispetto dei requisiti, è possibile beneficiare della detrazione prevista per la sostituzione di finestre comprensive di infissi anche per la **sostituzione di un portone di ingresso**, anche se non risultano specificamente richiamati dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, **sempreché** si tratti di serramenti che **delimitano l'involucro riscaldato** dell'edificio, **verso l'esterno o verso locali non riscaldati**, e risultino **rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre**;
- ✓ l'installazione di un impianto di riscaldamento pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, che rappresenta in parte la sostituzione di un impianto preesistente ed in parte una nuova installazione, beneficia della detrazione soltanto sulla **quota di spese riferite alla sostituzione**. Infatti, nel caso in cui l'installazione del nuovo impianto avente le caratteristiche tecniche richieste riguardi un fabbricato costituito da più appartamenti di cui solo alcuni dotati di un precedente impianto di riscaldamento **"la detrazione del 55 per cento ... non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta ... riferibile anche al riscaldamento di unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento"**.

### ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Con riferimento agli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ in caso di **interventi realizzati mediante contratti di leasing**, il soggetto tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti è il soggetto che si avvale della detrazione e quindi l'utilizzatore;
- ✓ **la data di fine lavori, nei casi in cui non è richiesto il collaudo ovvero l'attestazione della funzionalità dell'impianto**, va certificata da un documento del soggetto che ha eseguito i lavori o del tecnico che compila la scheda informativa. Non è da ritenersi valida l'autocertificazione del contribuente.
- ✓ **le correzioni / implementazioni della documentazione inviata all'ENEA** possono essere apportate anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione;



- ✓ **l'omessa ovvero la tardiva presentazione dell'apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate** per le spese relative ad interventi che interessano più periodi d'imposta non comporta la decadenza dal beneficio ma è sanzionata in misura da € 258 a € 2.065;

[Torna all'indice](#)

## SCADENZARIO 15 MAGGIO - 30 GIUGNO

SABATO 15 MAGGIO	
IVA	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.
	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
	<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
DOMENICA 16 MAGGIO	
IMPOSTE DIRETTE	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.
IVA	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al primo trimestre 2010 e per versare l'eventuale imposta a debito maggiorata dell'interesse in misura pari all'1%.
	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2010, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2010.
	<b>Versamento</b> - Termine per il versamento come 3 <sup>a</sup> rata, dell'IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16/03/2010, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
LETTERA D'INTENTO	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
LIBRO UNICO DEL LAVORO	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.



<b>INPS</b>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
	<b>Contributi IVS</b> – Versamento della prima rata 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale dei soggetti iscritti alla gestione Inps COMMERCIANTI e ARTIGIANI.
<b>ENPALS</b>	<b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
<b>GIOVEDI 20 MAGGIO</b>	
<b>ENASARCO</b>	<b>Versamento</b> – Versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre
<b>CONAI</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>MARTEDI 25 MAGGIO</b>	
<b>ENPALS</b>	<b>Denuncia</b> - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.
<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b> - Termine indicato dal D.M. 22.02.2010 per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>DOMENICA 30 MAGGIO</b>	
<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.
<b>LUNEDI 31 MAGGIO</b>	
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Modello 730</b> – Consegna al Caf/Professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore della dichiarazione mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille, con rilascio dell'apposita ricevuta mod. 730-2. Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730 – 3.
<b>IVA</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
<b>INPS</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.
<b>MARTEDI' 15 GIUGNO</b>	
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Modello 730</b> – Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730 – 3.
	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni



IVA	avvenute il mese precedente.
	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
	<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
<b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
<b>MERCOLED' 16 GIUGNO</b>	
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.
<b>MODELLO UNICO 2010 PERSONE FISICHE</b>	Termine per versamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Irpef (saldo 2009 e primo acconto 2010),</li><li>• addizionali regionali e comunali all'Irpef,</li><li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (aliquota 10%),</li><li>• imposta sostitutiva regime dei minimi (aliquota 20% saldo 2009 e primo acconto 2010)</li><li>• saldo iva 2009 con maggiorazione 0,4% per ogni mese successivo al 16/03</li><li>• acconto 20% per i redditi soggetti a tassazione separata,</li><li>• contributi IVS ARTIGIANI e COMMERCianti eccedenti il reddito minimale e gestione separata Inps (saldo 2009 e primo acconto 2010),</li><li>• imposta sostitutiva per riallineamento del valore civile/fiscale dei beni esistenti al 31/12/09 da quadro EC (aliquota 12%-14%-16%)</li></ul>
<b>MODELLO UNICO 2010 SOCIETA' DI PERSONE</b>	Termine per versamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• saldo iva 2009 con maggiorazione 0,4% per ogni mese successivo al 16/03</li><li>• imposta sostitutiva per riallineamento del valore civile/fiscale dei beni esistenti al 31/12/09 da quadro EC (aliquota 12%-14%-16%)</li><li>• imposta sostitutiva per riallineamento valore civile/fiscale dei beni esistenti al 31/12/09 a seguito operazioni straordinarie (aliquota 12%-14%-16%, aliquota 16% unica soluzione per i beni immateriali)</li></ul>
<b>MODELLO UNICO 2010 SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b>	Termine per versamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ires (saldo 2009 e primo acconto 2010)</li><li>• saldo iva 2009 con maggiorazione 0,4% per ogni mese successivo al 16/03</li><li>• imposta sostitutiva per riallineamento del valore civile/fiscale dei beni esistenti al 31/12/09 da quadro EC (aliquota 12%-14%-16%)</li><li>• imposta sostitutiva per riallineamento valore civile/fiscale dei beni esistenti al 31/12/09 a seguito operazioni straordinarie (aliquota 12%-14%-16%, aliquota 16% unica soluzione per i beni immateriali)</li></ul>
<b>MODELLO IRAP 2010 PF, SP, SC, ENC</b>	Termine per versamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Irap (saldo 2009 e primo acconto 2010)</li></ul>
IVA	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2010, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2010.
	<b>Versamento</b> - Termine per il versamento come 4ª rata, dell'IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16/03/2010, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli



	arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
<b>LETTERA D'INTENTO</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
<b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
<b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
<b>INPS</b>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
	<b>Conguaglio contributivo 2009</b> - Le operazioni di conguaglio contributivo, che riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno avvenire anche con la denuncia di marzo 2010, senza aggravio di oneri accessori.
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b>	<b>Versamento</b> - Termine per il versamento del diritto camerale CCIAA (codice tributo 3850). Si rammenta che il diritto di competenza della CCIAA di Monza e Brianza va versato con il codice tributo 3863.
<b>ICI</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2010 (unica soluzione o acconto). Il versamento può essere eseguito tramite bollettino postale o con modello F24 con il codice 3901 per le abitazioni principali, 3902 per i terreni agricoli, 3903 per le aree fabbricabili, 3904 per gli altri fabbricati.
<b>RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2 rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31/12/2008 e della 2 rata dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione
<b>ENPALS</b>	<b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
<b>DOMENICA 20 GIUGNO</b>	
<b>CONAI</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
<b>VENERDI 25 GIUGNO</b>	
<b>ENPALS</b>	<b>Denuncia</b> - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.
<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat mensili</b> - Termine indicato dal D.M. 22.02.2010 per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
<b>MERCOLEDI 30 GIUGNO</b>	
<b>IMPOSTE</b>	<b>Modello 730</b> - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei modelli 730 -4 da parte dei CAF/ professionisti abilitati con riferimento ai sostituti d'imposta di tutte le Province che si sono abilitate al servizio. Invio dei modelli 730 da parte dei datori di lavoro che



<b>DIRETTE</b>	presta direttamente l'assistenza fiscale.
	<b>Modello Unico 2010 PF</b> – termine per la presentazione presso un ufficio postale del modello Unico 2010 persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
<b>IVA</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
<b>INPS</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente. Per impedimenti di carattere organizzativo, ovvero connessi all'approntamento del nuovo software, dovrà essere ancora utilizzata la procedura di UniEmens aggregato, che consente la gestione dei tradizionali flussi Emens e DM10 (Mess. Inps 3872/2010).
<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Nota: I termini di versamento nonché i termini di presentazione e di trasmissione delle dichiarazioni che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

[Torna all'indice](#)